

Targhe prova estere

Ammissione alla circolazione sul territorio nazionale

di Raffaele Chianca* – Gianluca Fazzolari**

Con circolare 300/A/1014/15/111/57/1 del 16 febbraio 2015, recante “Utilizzo delle targhe prova austriache in virtù del principio delle intese di reciprocità intercorrenti tra l’Austria e l’Italia”, il Ministero dell’interno è intervenuto poiché l’Ambasciata d’Austria in Italia ha lamentato il mancato riconoscimento della targa prova austriaca, con conseguente applicazione delle relative sanzioni previste dal codice stradale nazionale, da parte degli organi di polizia stradale nazionali. Da ciò traiamo spunto per andare a descrivere sinteticamente, non solo il tipo di targa prova austriaco, ma anche quello dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di reciprocità riguardo l’ammissione alla circolazione di prova sul territorio nazionale.

Contrariamente a quanto si possa pensare, ed a condizione di reciprocità, la circolazione con targa di prova italiana può avvenire anche al di fuori dei confini nazionali per i veicoli destinati a raggiungere, solo ed esclusivamente, il territorio di: Germania, Austria e Repubblica di San Marino, Paesi con i quali intercorrono accordi bilaterali per quanto attiene alla circolazione di prova dei veicoli stradali a motore.

Per ovvi motivi di sicurezza, legati al contrasto del traffico illecito di veicoli stradali, nella presente trattazione non saranno descritte le particolarità dimensionali legate alle targhe, né verranno descritti i documenti di circolazione che devono obbligatoriamente accompagnarle, rinviando il lettore alla consultazione dell’area dedicata nel sito www.vehicle-documents.it

AUSTRIA – TARGA PROVA

Analogamente a quanto avviene nel nostro Paese, la targa di prova (das Probefahrkennzeichen) in Austria può essere rilasciata per i viaggi di prova, di dimostrazione o di collaudo di un veicolo. A differenza della targa standard d’immatricolazione, la targa di prova austriaca ha una scritta bianca su fondo blu.



L’Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l’altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.

GERMANIA – TARGA PROVA

Per quanto attiene all’accordo bilaterale stipulato tra il nostro paese e la Germania, concernente la circolazione per viaggi di prova, trasferimento e collaudo, entrato in vigore dal 1° gennaio 1994, i due paesi hanno ammesso a circolare sul proprio territorio i veicoli muniti delle rispettive targhe di prova. A condizione di reciprocità, ed in virtù del citato accordo bilaterale tra l’Italia e la Germania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, i veicoli tedeschi in circolazione di prova nel territorio del nostro Paese devono essere muniti di una targa prova, anche conosciuta come “TARGA ROSSA”.



La targa prova è costituita da un supporto metallico analogo, per dimensioni e foggia, a quello delle targhe di "immatricolazione ordinaria" tedesche, con la sostanziale differenza legata ai caratteri alfanumerici che la compongono ed alla bordatura che è realizzata in tinta di colore rosso su fondo bianco.

Emessa dall'Ufficio immatricolazioni, in analogia a quanto avviene per le targhe prova italiane, è rilasciata agli operatori del settore legati alla commercializzazione, collaudo e riparazione dei veicoli, siano essi produttori, concessionari, carrozzieri ecc.. Contestualmente al rilascio della TARGA ROSSA, è emesso un documento a più pagine ove l'intestatario trascrive i dati identificativi del veicolo su cui la targa viene apposta. Dal 1° maggio 1998 questo tipo di targa non è più rilasciata ai privati i quali possono usufruire esclusivamente della targa temporanea.

REPUBBLICA DI SAN MARINO – TARGA PROVA



L'Italia e la Repubblica di San Marino hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° maggio 1995, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1995, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese.

Si consideri sempre che l'utilizzo sul territorio nazionale delle targhe prova estere, ovviamente e limitatamente a quelle dei Paesi con i quali intercorrono relazioni di reciprocità, deve essere consentito per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale (*cf. artt. 98 C.d.S. e 1 e segg. d.P.R. 474/2001*) ovvero per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni e trasferimenti anche legati a ragioni di vendita o allestimento.

Riferimenti normativi	Bibliografia
Circolare 300/A/1014/15/111/57/1 del 16.02.2015 Accordo bilaterale Italia – San Marino Accordo bilaterale Italia - Germania D.P.R. 24 gennaio 2001, n. 474 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.	R. Chianca - G. Fazzolari <i>"Il controllo dei veicoli comunitari e stranieri"</i> Maggioli Modulgrafica articoli ed approfondimenti tratti da: "il Centauro" Organo ufficiale ASAPS www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it www.asaps.it

*Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada Rimini

**Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.